



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

41 - 2025 - 19 - 116

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2025, N. 19

Disposizioni per l'esonero dalla prestazione di garanzie finanziarie

Art. 1

Esonero dalla prestazione di garanzie finanziarie
per i soggetti attuatori di programmi di sviluppo e per gli enti con finalità pubblicistiche

1. I soggetti attuatori di programmi di sviluppo, finanziati con risorse europee, nazionali o regionali, quali Gruppi di azione locale (GAL) e i Fisheries local action groups (FLAG), nonché gli altri enti, organismi o soggetti giuridici, anche aventi natura privatistica, sottoposti alle regole di diritto pubblico e che perseguono finalità pubblicistiche o che sono incaricati dell'attuazione di interventi di interesse generale o di pubblica utilità nell'ambito di strategie o programmi approvati dall'amministrazione regionale o da altra autorità pubblica competente, sono esonerati dalla prestazione di strumenti di garanzia patrimoniale o finanziaria a fronte dell'erogazione, anche in anticipazione, di contributi o finanziamenti regionali.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).